

LE TUTELE DEI DIRITTI DURANTE LA PANDEMIA COVID 19: SOLUZIONI EMERGENZIALI O RIFORME STRUTTURALI?

Di Carlo Pilia

77

SOMMARIO: 1. *La pandemia Covid e la situazione straordinaria.* – 2. *Urgenza e temporaneità delle disposizioni emergenziali.* – 3. *Le disposizioni provvisorie di natura privatistica.* – 4. *La risoluzione del contratto per impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta.* – 5. *Il ricorso ai principi generali di solidarietà e buona fede.* – 6. *La rinegoziazione del contratto.* – 7. *La riforma codicistica delle sopravvenienze contrattuali.* – 8. *L'effettività delle tutele.* – 9. *La revisione in senso solidaristico dell'ordinamento.*

ABSTRACT. *La pandemia Covid-19 ha imposto l'adozione di misure urgenti per fronteggiare la situazione emergenziale che ha stravolto le relazioni giuridiche, anche nell'ambito privatistico. L'insufficienza delle disposizioni straordinarie costringe ad applicare gli istituti giuridici generali dell'impossibilità e dell'eccessiva onerosità sopravvenuta per la gestione delle sopravvenienze contrattuali. Gli esiti applicativi insoddisfacenti evidenziano i limiti della disciplina codicistica tradizionale e la necessità di una riforma che risponda ai principi di buona fede e solidarietà. L'effettività della rinegoziazione potrebbe sia favorire la coesione economica e sociale, sia sostenere l'evoluzione democratica del diritto attraverso l'applicazione condivisa delle tutele più adeguate alle situazioni di crisi.*

The Covid-19 pandemic has imposed the adoption of urgent measures to deal with the emergency situation that has distorted legal relations, including in the private sector. The insufficiency of the extraordinary provisions imposes the application of the general legal institutions of the impossibility and excessive onerousness supervened for the management of contractual contingencies. The unsatisfactory application results highlight the limits of the traditional codicistic discipline and the need for a reform that responds to the principles of good faith and solidarity. The effectiveness of the renegotiation could both favor economic and social cohesion, and support the democratic evolution of the law through the shared application of the most suitable protections for crisis situations.



1. La pandemia Covid e la situazione straordinaria.

Gli effetti devastanti della pandemia Covid-19 si stanno realizzando su scala globale attraverso una diffusione esponenziale e inarrestabile dei contagi che, oltre ad aver provocato numerose vittime tra i tantissimi ammalati, colpiscono profondamente i sistemi politici, economici e sociali degli Stati e le loro relazioni interne ed internazionali. Sono state pure stravolte le consolidate abitudini di vita quotidiane delle comunità, delle famiglie e delle persone.

Per contrastare l'avanzata dei contagi e contenere gli effetti nefasti della pandemia è stato dichiarato lo stato di emergenza¹, dando così il via a politiche pubbliche straordinarie². Gli organi governativi, anzitutto, hanno dovuto adottare politiche sanitarie, a cominciare da quella del distanziamento sociale delle persone, con la loro restrizione a casa. Tanto ha comportato la progressiva chiusura delle attività economiche e sociali, tranne quelle a presidio del soddisfacimento dei fabbisogni umani essenziali. Sono state perciò varate ulteriori politiche di protezione e sostegno del sistema produttivo specie quello delle piccole e medie imprese sulle quali si basa l'economia del Paese. Non meno significative sono state le politiche sociali a tutela dei lavoratori, delle famiglie e, più in generale, delle persone non abienti destinatari di capillari misure assistenziali.

Nell'insieme, le politiche emergenziali hanno imposto l'utilizzo di ingenti risorse finanziarie pubbliche che sono state attinte in maniera straordinaria, in deroga alle correnti regole di contabilità pubblica e di gestione equilibrata di bilancio. La drammaticità della situazione, infatti, giustifica un'esposizione finanziaria straordinaria per garantire la sopravvivenza delle persone e delle imprese, oltre che per mantenere la coesione sociale ed economica dell'intero Paese durante l'avanzata della pandemia e fino alla ripresa delle attività.

2. Urgenza e temporaneità delle disposizioni emergenziali.

¹ In Italia, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi. Sulle misure adottate dal Governo, <http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo>.

² In proposito, v. L. CUOLCOLO, *I diritti costituzionali di fronte all'emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata*, in www.federalismi.it; M. VOLPI, *Gli effetti del coronavirus e lo stato di emergenza*, in *libertaegiustizia.it*; G. GRISI, *La lezione del coronavirus*, in *Juscivile*; G. NAPOLITANO, *I pubblici poteri di fronte alla pandemia*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 2/2020, p. 145 ss.

Negli stati di diritto, le misure emergenziali sono ammesse proprio per fronteggiare il sopraggiungere dei più gravi pericoli determinati da situazioni straordinarie, che non sarebbero gestibili con l'applicazione delle sole misure ordinarie³. Tuttavia, in base al principio di stretta necessità, le misure emergenziali da adottare si devono limitare, tanto nei procedimenti quanto nei contenuti straordinari, in termini di stretta urgenza e temporaneità. Pur non essendo prevedibile la fine dell'emergenza pandemica, infatti, bisogna sempre considerare un arco temporale di riferimento degli interventi straordinari e programmare il graduale ritorno all'ordinarietà delle regole e dei rapporti.

Per l'assoluta novità, l'estrema gravità e l'ampia diffusione della crisi pandemica che ha colpito profondamente i tessuti economici e sociali degli Stati, tuttavia, non è possibile fare previsioni temporali certe neppure sulla fine dell'emergenza sanitaria che, secondo molti esperti, dipenderà dall'introduzione di un vaccino contro il Covid-19. È però certo che le conseguenze negative della pandemia si protrarranno molto più a lungo nel tempo, così come indicano i comitati di esperti chiamati a supportare le azioni degli organi multilivello di governo che debbono intervenire.

La cessazione della fase dell'emergenza sanitaria, pertanto, non significherà ritorno immediato, né tantomeno completo alla situazione antecedente alla pandemia. E' ipotizzabile un processo di graduale accompagnamento verso un nuovo ordine, con altri assetti più coerenti alla situazione diversa nella quale ci si troverà ad operare. Alcune delle misure emergenziali, in particolare, potranno stabilizzarsi e contribuire all'evoluzione del nostro ordinamento in senso maggiormente sicuro e solidare verso i soggetti più deboli nelle situazioni di crisi e difficoltà, oltre l'attuale pandemia. In tal senso, le misure emergenziali contribuiranno a sviluppare norme organizzative e di comportamento per sistemi più resilienti e capaci di affrontare le nuove sfide della società post pandemia.

3. Le disposizioni provvisorie di natura privatistica.

Le prescrizioni emergenziali di contenuto sanitario con funzione contenitiva della pandemia, in specie quelle di restrizione a casa delle persone e di conseguente blocco delle attività produttive, lavorative e sociali, come accennato, hanno inciso profondamente sullo svolgimento delle relazioni giuridi-

³ Cfr. AA. VV., *Coronavirus*, in *El Cronista*, n. 86-87, 2020.





che, economiche e sociali⁴. Per tanti aspetti le prescrizioni restrittive hanno reso impossibile e, comunque, complicato enormemente in molti casi l'esecuzione dei contratti stipulati e l'adempimento delle prestazioni dovute⁵.

Si sono subito aperte delicate questioni di tutela dei diritti dei soggetti titolari delle relazioni giuridiche compromesse e di quelle a vario titolo collegate⁶. La legislazione emergenziale, pertanto, è dovuta intervenire con urgenza e in via provvisoria per introdurre alcune misure straordinarie di tutela, per i vari settori interessati dell'ordinamento, tanto in ambito pubblico, quanto in quello privato⁷.

In sintesi, si richiamo alcune delle principali disposizioni normative, a cominciare da quelle di portata più generale, riferite a tutti i rapporti obbligatori. Più precisamente, si è stabilito all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”⁸. Sebbene tale disposizione sia dettata solo per i contratti pubblici, l'*eadem ratio* imporrebbe di estendere il principio a tutti i contratti, indipendentemente dall'oggetto e dalla natura dei contraenti.

La disposizione, quindi, individua delle limitazioni, costituenti altrettante cause di esonero, di responsabilità conseguenti all'osservanza delle pre-

scrizioni sanitarie che hanno portato al blocco delle attività. In tal senso, per le attività vietate si è ravvisato un caso di impossibilità sopravvenuta e temporanea della prestazione, dovuta al *factum principis*⁹. La disposizione costituisce una misura di prevenzione della conflittualità, in quanto opera una valutazione legale di portata generale, esonerando i debitori dall'onere della prova, di regola su di essi incombente, della dimostrazione della non imputabilità della causa che determina l'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Rimangono aperti e, comunque, controversi degli ulteriori aspetti di tutela che non sono stati legislativamente definiti.

In particolare, è incerto l'ambito applicativo, in quanto circoscritto al periodo emergenziale, senza considerare i rapporti già in crisi e quelli successivi. Inoltre, non si capisce se l'impossibilità riguardi solamente le ipotesi di attività vietata, ovvero si estenda anche alle attività collaterali ad esse e, in tal caso, quali in concreto esse siano. L'incerta formulazione normativa, peraltro, potrebbe scatenare la conflittualità che l'intervento intende prevenire.

Con specifico riferimento all'istituto dell'impossibilità sopravvenuta (che, ricordiamo, costituisce una delle esimenti per l'imputabilità dell'inadempimento, giusta il richiamo dell'art. 1218 c.c.¹⁰), vengono in rilievo altre due previsioni emergenziali.

L'art. 28 (Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici) d.l. 2 marzo 2020, n. 9¹¹, ai sensi del quale ricorre la sopravvenuta impossibilità *ex art.* 1463 c.c. «in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre», stipulati da soggetti che si trovino in determinate condizioni connesse alla situazione emergenziale epidemiologica. I soggetti impossibilitati a fruire dei servizi di trasporto ne danno tempestiva comunicazione entro trenta giorni al vettore che deve procedere al rimborso del prezzo o al rilascio di un

⁴ Sull'impatto nel mondo giuridico dell'emergenza pandemica, in generale, AA. VV., *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, vol. 1 e 2, in *Giustizia civile.com*, in <http://giustiziacivile.com/>.

⁵ Cfr. A.M. BENEDETTI, *Il «rapporto» obbligatorio al tempo dell'isolamento: una causa (transitoria) di giustificazione?*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 2, cit., p. 143 ss.

⁶ Sulle tutele applicabili alle posizioni giuridiche pregiudicate dalla pandemia, A.M. BENEDETTI, R. NATOLI, *Coronavirus, emergenza sanitaria e diritto dei contratti: spunti per un dibattito*, in www.dirittobancario.it; D. MAFFEIS, *Problemi dei contratti nell'emergenza epidemiologica da Covid-19*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 2, cit., p. 3 ss.; S. LANDINI, *Pandemia e autonomia privata: sopravvenienza o rischio da gestire. Piani aziendali, contratti di assicurazione, pandemic bond*, in *Giustizia civile.com*.

⁷ Sulla legislazione emergenziale italiana, cfr. A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus*, in *Giustizia civile.com*.

⁸ Con riferimento a questa normativa, v. F. VERZONI, *Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 1, cit., p. 213 ss.; M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 2, cit., p. 245 ss.

⁹ A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus*, cit., p. 4; STUDIO BONELLI EREDE, *Incidenza del coronavirus su alcune tipologie contrattuali*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 2, cit., p. 172 ss.; F. VERZONI, *Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19*, cit., p. 214.

¹⁰ In relazione alla disciplina codicistica della responsabilità per inadempimento, C.A. CANNATA, *L'inadempimento delle obbligazioni*, Padova, 2008; V. CUFFARO, *Delle Obbligazioni – Vol. II: Artt. 1218-1276*, in *Commentario del Codice civile Gabrielli*, Milano, 2012; G. VISINTINI, *Inadempimento e mora del debitore*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2006; C.M. BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni (art. 1218-1229)*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1980.

¹¹ Con riguardo a questa normativa, v. F. VERZONI, *Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 1, cit., p. 225 ss.

voucher di pari importo da utilizzare entro un anno. Nella vendita di pacchetti turistici, inoltre, il viaggiatore può esercitare il diritto di recesso prima della partenza, oltre che invocare l'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c.

L'art. 88 d.l. 17 marzo 2020, n. 18¹², inoltre, prevede che i contratti di soggiorno e quelli per spettacoli, musei e altri luoghi per la cultura siano risolti per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c. ma che il costo sia trasfuso in un *voucher* da richiedere entro trenta giorni e da utilizzare entro un anno. In realtà più che di risoluzione si tratta di una rideterminazione *ex lege* dei contenuti del rapporto. La disciplina ha carattere transitorio.

Le disposizioni meritano di essere segnalate, benché di portata più settoriale, perché introducono novità importanti anche sul piano rimediabile. Più precisamente. La disposizione è significativa sia perché il settore applicativo è stato direttamente colpito dal divieto di spostamenti e di assembramenti, e sia perché introduce uno specifico rimedio costituito da una prestazione sostitutiva. L'incerta formulazione normativa, ancora, lascia aperte varie questioni non solo quanto all'ambito applicativo, ma anche per la natura dello specifico rimedio, che rende incerta la sua portata sostitutiva ovvero aggiuntiva rispetto alla disciplina generale.

Le disposizioni richiamate, pur apprezzabili e significative, non paiono sufficienti a sostenere l'impatto devastante sui contratti conseguente all'applicazione delle misure di contrasto alla pandemia. Si pone perciò il problema di quale disciplina applicare per gestire le altre situazioni di crisi non contemplate dalla legislazione emergenziale e, pertanto, soggette alla disciplina ordinaria vigente. In termini generali, dal confronto tra gli interpreti paiono emergere due principali orientamenti a seconda che si ritengano applicabili le disposizioni puntuali vigenti ovvero si tenti, per il tramite del ricorso ai principi generali, di superarle per dare una risposta più appropriata e solida¹³.

¹² Per un approfondimento, v. F. GIGLIOTTI, *Considerazioni in tema di impossibilità sopravvenuta, per emergenza epidemiologica, di prestazioni dello spettacolo e assimilate*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 1, cit., p. 237 ss.; R. SANTAGATA, *Gli effetti del Coronavirus sui contratti turistici. Primi appunti*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 2, cit., p. 225 ss.

¹³ Per un quadro delle diverse posizioni, v. A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus*, cit. p. 4 ss.; R. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, in *Giustizia civile.com*; A.A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, *ivi*.

4. La risoluzione del contratto per impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta.

Per gestire le sopravvenienze, in via immediata e diretta, si richiamano le disposizioni del codice civile concernenti l'impossibilità (art. 1463) e l'eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467). Più precisamente, l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore è considerata causa di estinzione dell'obbligazione (art. 1256) e di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1463)¹⁴. L'impossibilità, in questi casi, è intesa in termini oggettivi e tendenzialmente assoluti. Due solamente sono le varianti codicistiche legate all'impossibilità parziale e temporanea che hanno un trattamento graduato, rispettivamente, legato all'entità della prestazione, all'arco temporale e, comunque, all'interesse del creditore.

Per l'alterazione dei valori, invece, la disciplina codicistica generale dei contratti sinallagmatici di durata prevede la risoluzione allorquando, in conseguenza di eventi straordinari ed imprevedibili, si realizzi un'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art. 1467)¹⁵. In tal caso, il rimedio è appunto quello risolutorio, che la controparte può scongiurare offrendo di ridurre ad equità il contratto. I limiti della disposizione attengono tanto ai ristretti contorni applicativi, quanto al carattere demolitorio del rimedio risolutorio, che rimette alla scelta della controparte la conservazione del contratto mediante l'offerta di riduzione ad equità dello scambio¹⁶.

Disposizioni codicistiche speciali, per le sopravvenienze nei contratti di durata, si ravvisano ancora in relazione alla locazione, che per un uso parziale dell'immobile prevede un rimodulazione del canone (art. 1578)¹⁷, e con riferimento all'appalto che per

¹⁴ Sulla disciplina codicistica dell'impossibilità sopravvenuta, C. MARCHESINI, *L'impossibilità sopravvenuta*, Milano, 2008; L. CABELLA PISU, *Dell'impossibilità sopravvenuta (artt. 1463-1466)*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2002; A. DE MAURO, *Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea, sub art. 1256*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2011.

¹⁵ Sulla disciplina codicistica dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, A. RICCIO, *Eccessiva onerosità (1447-1469)*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja Branca*, Bologna-Roma, 2010; C.G. TERRANOVA, *L'eccessiva onerosità nei contratti (artt. 1467-1469)*, in *Codice civile. Commentario Schlesinger*, Milano, 1995.

¹⁶ M. ZACCHEO, *Brevi riflessioni sulle sopravvenienze contrattuali alla luce della normativa sull'emergenza epidemiologica da Covid-19*, cit., p. 250 ss.

¹⁷ Art. 1578 (*Vizi della cosa locata*) dispone che. "Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.





l'alterazione dello scambio contempla una revisione del prezzo, entro determinate soglie di valore (art. 1664)¹⁸.

L'applicazione delle richiamate disposizioni vigenti, in realtà, si è già dimostrata ampiamente deficitaria rispetto alle passate esigenze di gestione delle sopravvenienze contrattuali e, di certo, non riuscirebbe a soddisfare il rinnovato e massivo fabbisogno di tutela dei contraenti rispetto alla vicenda straordinaria della crisi pandemica del Covid-19¹⁹. I limiti riguardano, per un verso, i presupposti applicativi legati a una rigorosa e oggettiva situazione di impossibilità della prestazione o all'eccessiva onerosità conseguente ad eventi straordinari e imprevedibili. Siffatti limiti, invero, dovrebbero superarsi per estendere la tutela ad altre situazioni di squilibrio sopraggiunte che oltrepassino la normale alea contrattuale. Per altro verso, le criticità riguardano la natura principalmente demolitoria dei rimedi contrattuali, la risoluzione e il recesso, che sacrificano l'interesse manutentivo dei contraenti.

5. Il ricorso ai principi generali di solidarietà e buona fede.

Da tempo in dottrina e giurisprudenza si è evidenziata l'eccessiva rigidità formale delle disposi-

Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna". Con riferimento al regime applicabile alle locazioni immobiliari durante l'emergenza pandemica, V. CUFFARO, *Le locazioni commerciali e gli effetti giuridici dell'epidemia*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 1, cit., p. 233 ss.; U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 2, cit., p. 235 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Coronavirus e locazioni commerciali. Un diritto eccezionale per lo stato di emergenza?*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana* N° 12 bis, p. 422 ss.

¹⁸ Art. 1664 (*Onerosità o difficoltà dell'esecuzione*), stabilisce: "Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore e il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. Revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso". Sulla disciplina applicabile agli appalti durante l'emergenza pandemica, STUDIO BONELLI EREDE, *Incidenza del coronavirus su alcune tipologie contrattuali*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 2, cit., p. 169 ss.

¹⁹ Cfr. A. DE MAURO, *Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 1, cit., p. 227 ss.; F. VERZONI, *Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19*, cit., p. 214 ss.

zioni codicistiche in materia di sopravvenienze contrattuali e, perciò, la necessità di invocare i principi generali dell'ordinamento tanto per ampliar le fattispecie rilevanti, quanto per determinare le tutele e i rimedi applicabili²⁰.

In primo luogo, assume rilievo la solidarietà, quale principio generale avente diretta copertura costituzionale (art. 2) che si declina anche nei rapporti privatistici. Con particolare riferimento alle sopravvenienze, in particolare, il principio è stato invocato per rendere maggiormente solidale il regime legale codicistico²¹. In tal senso, si è inteso rimodulare la gestione dei rischi tra le parti, specie nei rapporti di durata, in un senso più equilibrato, in superamento delle puntuali disposizioni codicistiche che sono state richiamate²².

Le soluzioni elaborate dagli interpreti, sul piano operativo, evocano il principio codicistico della buona fede²³, che costituisce una formula aperta che trova espressa applicazione, non solo nella fase di formazione (art. 1337), ma anche in quelle dell'interpretazione (art. 1366) e dell'esecuzione del contratto (art. 1375) e, più in generale, del rapporto obbligatorio (art. 1175). In tal senso, la buona fede è intesa come criterio legale integrativo che permette di trovare soluzioni maggiormente bilanciate alle luce delle concrete circostanze nelle quali opera la crisi del rapporto contrattuale.

La buona fede attribuisce rilevanza a vicende sopravvenute ulteriori rispetto a quelle di oggettiva impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta

²⁰ Per un quadro delle varie posizioni sostenute in dottrina e giurisprudenza, G. VETTORI, *Persona e mercato al tempo della pandemia*, in *Persona e mercato*, 2020, 1, p. 3 ss.; E. TUCCARI, *Soppravvenienze e rimedi nei contratti di durata*, Padova, 2018; R. SACCO, in R. Sacco, G. De Nova, *Il contratto*, Torino, 2016, p. 1708 ss.; F. GAMBINO, *Problemi del rinegoziare*, Milano, 2004; F. MACARIO, *Rischio contrattuale e rapporti di durata nel nuovo diritto dei contratti: dalla presupposizione all'obbligo di rinegoziazione*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 63 ss.; ID., *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996.

²¹ U. MATTEI, A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, in *Giustizia civile.com*.

²² C. SCOGNAMIGLIO, *L'emergenza Covid-19: quale ruolo per il civilista?*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 2, cit., p. 159 ss.; A.A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, cit., p. 5 ss.; A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus*, cit. p. 3 ss.

²³ Sull'applicazione del principio di buona fede per fondare l'obbligo di rinegoziazione del contratto nella fase emergenziale, v. G. VETTORI, *Persona e mercato al tempo della pandemia*, cit., p. 7 s.; F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, cit., p. 212; A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus*, cit. p. 4 ss.; STUDIO BONELLI EREDE, *Incidenza del coronavirus su alcune tipologie contrattuali*, cit., pp. 174 ss., 180 ss., 183 ss., 195 ss., 201 ss.; U. MATTEI, A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, cit., p. 6 s.

della prestazione, che sono parimenti capaci di alterare in maniera significativa le posizioni delle parti. Per un verso, si rimodula l'area di responsabilità del debitore rispetto alle sopravvenienze che rendono notevolmente più complicato o più oneroso l'adempimento e, per altro verso, si aprono nuovi spazi operativi anche sul piano rimediabile²⁴.

6. La rinegoziazione del contratto.

Con riferimento alla gestione delle sopravvenienze, la disciplina del codice segue un'impostazione rimediabile di tipo caducatorio, come esaminato, con riferimento alla risoluzione del contratto nei casi di impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenuta. Una siffatta impostazione sacrifica l'esigenza conservativa del contratto e, più in generale, quella del mantenimento della coesione economica e sociale dei rapporti²⁵. Siffatte esigenze sono accentuate in questa fase di crisi²⁶.

Da più parti, anche di recente con riguardo alla pandemia Covid-19, è stata invocata l'applicazione del rimedio della rinegoziazione²⁷, che offrirebbe una tutela conservativa del rapporto contrattuale, senza che occorra rivolgersi all'autorità giudiziaria. Più precisamente, nei casi di sopravvenienze rivelanti, in base ai principi generali di solidarietà e buona fede, le parti sarebbero tenute a rinegoziare il contenuto del contratto, al fine di preservare

²⁴ U. MATTEI, A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, cit., p. 6 ss., con riferimento alle diverse declinazioni della solidarietà che nell'ambito contrattuale si realizzano attraverso la buona fede.

²⁵ R. TOMMASINI, *Revisione del rapporto (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1989, p. 104 ss.; P. GALLO, *Sopravenienze contrattuali e problemi di gestione del contratto*, Milano, 1992; G. SICCHIERO, *La rinegoziazione*, in *Contr. e impresa*, 2002, p. 774 ss.; A. GENTILI, *La replica della stipula: riproduzione, rinnovazione e rinegoziazione del contratto*, ivi, 2003, p. 664 ss.; M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziazione e gestione delle sopravvenienze*, in *Europa e diritto privato*, 2003, p. 467 ss.; T. MAUCERI, *Sopravenienze perturbative e rinegoziazione del contratto*, ivi, 2007, p. 1095 ss.; F. MACARIO, *Regole e prassi della rinegoziazione al tempo della crisi*, in *Giustizia civile.com*, 3, 2014; E. GABRIELLI, *I contratti di durata, il diritto italiano e il nuovo codice civile argentino*, in *Giust. civ.*, 2018, 267 ss.; A. DE MAURO, *Pandemia e contratto: spunti di riflessione in tema di impossibilità sopravvenuta della prestazione*, cit., p. 227 ss.

²⁶ A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus*, cit. p. 5 ss.; STUDIO BONELLI ÈREDE, *Incidenza del coronavirus su alcune tipologie contrattuali*, cit., p. 169 ss.

²⁷ In tal senso, F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 1, cit., p. 207 ss.; F. VERZONI, *Gli effetti, sui contratti in corso, dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19*, cit., p. 222 ss.; U. SALANITRO, *La gestione del rischio nella locazione commerciale al tempo del coronavirus*, cit., p. 244.

l'iniziale equilibrio delle posizioni. In tal senso, ciascuna parte dovrebbe riconsiderare il regolamento contrattuale alla luce delle sopravvenienze e trovare lealmente un accordo compositivo riequilibrato²⁸.

Nell'ipotesi che una delle parti si sottragga al confronto, ovvero tenga solo un atteggiamento di apparente disponibilità al negoziato, che però non si sostanzia in un'effettiva volontà di condividere un nuovo assetto contrattuale, si avrebbe una evidente violazione del principio di buona fede. Solamente in tal caso, pertanto, interverrebbe il giudice che avrebbe un potere di rideterminare il contenuto del contratto e, quindi, di ripristinare l'equilibrio delle posizioni dei contraenti.

Una siffatta soluzione, tuttavia, manca di un'espressa base normativa e, pertanto, soffre di evidenti margini di incertezza, tanto per l'ambito applicativo che per i contenuti dell'intervento giudiziale²⁹. Tali difficoltà si accentuano in questa situazione di crisi pandemica, che porta a rimettere in discussione complessivamente non solo gli assetti dei rapporti obbligatori e contrattuali, ma anche il quadro normativo vigente.

7. La riforma codicistica delle sopravvenienze.

La pandemia Covid ha riportato alla ribalta con forza l'esigenza già da tempo avvertita di una riforma della disciplina codicistica sulle sopravvenienze contrattuali. Una proposta in tal senso, peraltro, era già stata avanzata nel disegno di legge governativo per la revisione del codice civile (DDL Senato n. 1151), attualmente pendente davanti al Parlamento³⁰. Tra i criteri della legge delega, infatti,

²⁸ A.A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, cit., p. 4 ss.

²⁹ A.A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, cit., p. 9 ss.

³⁰ Il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della Giustizia, il 19 marzo 2019 al Senato (Atto S.1151), recante *Delega al Governo per la revisione del codice civile*, consta di un solo articolo il cui primo comma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi elencati nelle lettere da a) a p), riguardanti molteplici materie da riformare (la disciplina delle associazioni e delle fondazioni, da coordinare con quella del terzo settore; gli accordi tra i coniugi, i nubendi, nonché le parti di un'unione civile, volti a regolamentare i rapporti personali e quelli patrimoniali; la successione cd. necessaria e i patti successori; la formazione del contratto sotto diversi aspetti, compreso il regime della invalidità, generalizzando l'istituto della nullità di protezione; la disciplina delle sopravvenienze nella fase esecutiva del contratto prevedendo un rimedio di carattere generale; la disciplina di nuovi schemi contrattuali che vantino una sufficiente tipizzazione sociale; il coordinamento delle diverse forme di responsabilità contrattuale, ex-



si prevede testualmente il “*diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti*”³¹. La revisione dell’attuale disciplina, anzitutto, concerne l’introduzione di una fattispecie più ampia e relativizzata di sopravvenienza rilevante. Si contempla, inoltre, l’espressa previsione del rimedio della rinegoziazione secondo buona fede e, in caso di insuccesso, l’attivazione della tutela giudiziale, con l’attribuzione di poteri di adeguamento del regolamento contrattuale al fine di ripristinare l’iniziale proporzionalità.

L’attuale fase di stallo dei lavori parlamentari, probabilmente, non permetterà la sollecita revisione dell’intero codice civile, come pure ambiziosamente previsto dal citato progetto di legge governativo. Tuttavia, sarebbe opportuno che la situazione emergenziale permettesse l’avanzamento urgente delle disposizioni concernenti la gestione delle sopravvenienze³², così da offrire non solo una soluzione da

utilizzare in via emergenziale, ma anche un non più differibile adeguamento strutturale in senso più solidaristico della risalente disciplina codicistica dei contratti in generale³³.

Altri Paesi, sia all’interno dell’Unione europea, che nell’America latina hanno già proceduto alla revisione delle codificazioni proprie interne, recependo meccanismi di adeguamento dei contratti nei rapporti prolungati nel tempo, anche mediante l’obbligo dei contraenti di rinegoziare su richiesta della controparte. A tal fine, sono stati richiamati sia il nuovo art. 1195 *Code civil* francese, ove si dispone che la parte onerata “*peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant*”, così da operare secondo buona fede e non incorrere in condotte opportunistiche, ossia di esercizio abusivo del diritto; sia la norma del nuovo codice argentino che si esprime in termini di: «*oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos*»³⁴.

Non vi sono ragioni, secondo quanto sostiene l’autorevole dottrina italiana³⁵, per ritenere che quanto avvenuto in Francia e in Argentina non possa accadere anche da noi, magari avvalendosi delle dette esperienze per migliorare il prodotto.

8. L’effettività delle tutele.

In vista dell’auspicato intervento legislativo, tuttavia, si evidenzia l’esigenza di garantire sul piano rimediabile l’effettività delle tutele rispetto alla sopravvenienze³⁶. Occorre, in altri termini, che i rimedi della rinegoziazione e, inoltre, del potere correttivo giudiziale siano esercitati in maniera tale da garantire la sollecita e fattiva tutela degli interessi protetti dei contraenti³⁷.

Quanto al nuovo rimedio della negoziazione, in particolare, si prospettano alcuni pericoli relativi allo squilibrio delle posizioni dei contraenti, specie nelle situazioni di crisi quale è l’attuale, e sia all’utilizzazione strumentale e includente dello stesso rimedio³⁸. In tal senso, si pone la necessità di un

tracontrattuale e precontrattuale; la razionalizzazione delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale; la disciplina di nuove forme di garanzie del credito e delle modalità di costituzione e funzionamento del trust cd. interno). In proposito, F. AZZARI, *Ricodificazione del diritto dei contratti: il ruolo della parte generale e l’influenza delle discipline di settore*, in *Contratto e impresa*, 2019, n. 2, p. 571 ss.; L. BALESTRA, V. CUFFARO, C. SCOGNAMIGLIO, G. VILLA, *Proposte di riforma del Codice civile: prime riflessioni*, in *Il Corriere Giuridico*, n. 5/2019, p. 589 ss.; A. GENTILI, *Il drafting legislativo (per una revisione del codice civile) – Introduzione*; M. AINIS, *Il buon legislatore e il codice civile*; A. BELVEDERE, *Alcuni aspetti del drafting legislativo*; V. ROPPO, *Note minime in tema di drafting legislativo e revisione del codice*; H. SIMONETTI, *Il drafting legislativo e la riforma del codice civile*, contenuti negli *Atti del Convegno “Il Drafting Legislativo (per una revisione del codice civile)”* organizzato dalla Associazione dei Civilisti italiani a Roma il 25 gennaio 2019, resi disponibili online all’indirizzo: <https://www.civilistiitaliani.eu/>.

³¹ Con riguardo alle sopravvenienze contrattuali, lo specifico criterio della citata proposta di legge delega indica testualmente: “*prevedere il diritto delle parti di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali e imprevedibili di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede o, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che sia ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti* (art. 1, lett. i).

³² In tal senso, l’Associazione dei Civilisti italiani ha avanzato una proposta di riforma che prevede l’inserimento di un nuovo art. 1468-bis all’interno del codice civile (https://www.civilistiitaliani.eu/images/notizie/Una_riflessione_ed_una_proposta_per_la_migliore_tutela_dei_soggetti_pregiudicati_dagli_effetti_della_pandemia.pdf). Sul punto, A.A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, cit., p. 10 ss.

³³ R. DI RAIMO, *Le discontinuità che seguono i grandi traumi: pensando al credito (e al debito), mentre la notte è ancora fonda*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l’Italia*, 2, cit., p. 151 ss.

³⁴ F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus*, cit., p. 210.

³⁵ F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di “coronavirus*, cit., p. 211.

³⁶ Sul principio di effettività, come ricerca di rimedio adeguato all’interesse protetto, v. G. VETTORI, *Persona e mercato al tempo della pandemia*, cit., p. 8 ss.

³⁷ Al riguardo, G. VETTORI, *Persona e mercato al tempo della pandemia*, cit., p. 9 s.

³⁸ In tal senso, A.A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, cit., p. 4 ss.

negoziato improntato al principio di effettività e sostenuto da adeguate garanzie. Occorre imporre che lo svolgimento dell'attività di negoziato tra le parti sia improntata a buona fede e lealtà e, inoltre, sanzionare i comportamenti prevaricatori e strumentali. In tal senso, è importante il controllo giudiziale del comportamento delle parti chiamate a negoziare³⁹.

Quanto alla tutela giudiziale, anzitutto, le principali obiezioni attengono alla lunghezza dei tempi occorrenti per l'adozione delle decisioni, incompatibile con l'esigenza di sollecito adeguamento del contenuto del contratto in corso. In tal senso, a fronte della risoluzione di diritto che opererebbe automaticamente, senza la necessità dell'intervento giudiziale, con la riforma si dovrebbe passare, in caso di fallimento del negoziato, attraverso la decisione del giudice⁴⁰. Una seconda criticità giudiziale, inoltre, attiene ai timori in ordine alla discrezionalità dell'esercizio del potere correttivo da parte dei giudici, in assenza di prestabiliti criteri oggettivi che sostanzino i principi di buona fede, equilibrio e proporzionalità delle posizioni dei contraenti⁴¹.

A tal proposito, si evidenzia come molti dei timori prospettati siano già stati affrontati dalla legislazione vigente con riguardo alle tutele stragiudiziali riconducibili nel campo ADR e ODR, che già dispongono di un consolidato quadro normativo di principi internazionali⁴², europei⁴³ e nazionali⁴⁴. La

negoziazione assistita tramite avvocati⁴⁵, la mediazione finalizzata alla conciliazione⁴⁶ e le ADR e ODR di consumo⁴⁷, oltre che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento delle imprese⁴⁸, infatti, costituiscono dei sistemi di tutela dei diritti garantiti che possono, o forse dovrebbero, essere utilizzati proficuamente anche per la gestione delle sopravvenienze contrattuali.

In tal senso, sarebbe auspicabile raccordare organicamente, se non addirittura inserire, questi sistemi di tutela extragiudiziali nella disciplina codicistica dei contratti, come era già stato fatto per alcuni contratti speciali aventi funzione compositiva: la transazione (art. 1965 ss.) e la cessione dei beni ai creditori (art. 1977 ss.). Sul piano giudiziale, che dovrebbe intervenire in via sussidiaria, sarebbe da generalizzare l'osservanza della condizione di procedibilità dell'azione⁴⁹, inoltre, si dovrebbe privile-

giare misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

⁴⁴ Tra le principali fonti italiane, si richiamano il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il Decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori) che ha novellato il codice del consumo (artt. 141-141-decies), Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, con particolare riferimento al procedimento della negoziazione assistita dagli avvocati (artt. 2-6).

⁴⁵ F.P. LUISO, *Processo civile efficiente e riduzione arretrato*, Torino, 2014; G. DOSI, *La negoziazione assistita da avvocati*, Torino, 2015.

⁴⁶ Con riferimento ai sistemi ADR (*alternative dispute resolution*) e ODR (*online dispute resolution*), v. AA. VV., *Quaderni di conciliazione* a cura di C. Pilia, Cagliari, 2010-2020.

⁴⁷ Al riguardo, AA. VV., *Le online dispute resolution (ODR)* a cura di E. Minervini, Napoli, 2016; E.M. APPIANO, *ADR e ODR per le liti consumeristiche nel diritto UE*, in *Contr. impr./Eur.*, 2013, p. 965 ss.; F.P. LUISO, *La direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, p. 1299 ss.; T. ROSSI, *Effettività della tutela nella recente regolamentazione europea di ADR e ODR*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 831 ss.

⁴⁸ In tal senso, A. GENTILI, *Una proposta sui contratti d'impresa al tempo del corona virus*, cit. p. 11 ss. Sul Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, AA. VV., *Il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* a cura di S. Sanzo, D. Burriani, Bologna, 2019; AA. VV., *La riforma del sovraindebitamento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* a cura di E. Pellicchia, L. Modica, Pisa, 2020.

⁴⁹ Nell'ordinamento italiano, si sono ampiamente diffuse le condizioni di procedibilità dell'azione giudiziale che fanno riferimento all'esperimento obbligatorio di una procedura di riso-

³⁹ G. VETTORI, *Persona e mercato al tempo della pandemia*, cit., p. 10.

⁴⁰ Sulle difficoltà operative incontrate dal sistema giudiziario nella fase emergenziale, A. PANZAROLA, M. FARINA, *L'emergenza coronavirus ed il processo civile. Osservazioni a prima lettura*, in *Emergenza Covid-19. Speciale Uniti per l'Italia*, 1, cit., p. 3 ss.; A. VILLA, *I termini processuali civili ai tempi del Covid-19*, in *Riv. dir. affari*, 2020.

⁴¹ Cfr. A.A. DOLMETTA, *Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus)*, cit., p. 6 ss.; U. MATTEI, A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, cit., p. 5 s.

⁴² Tra le fonti internazionali dell'UNCITRAL, si richiamano l'UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation, 2018 (amending the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation, 2002) e l'UNCITRAL Arbitration Rules.

⁴³ Tra le principali fonti europee di portata generale, si richiamano le Direttive 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) e il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori), oltre che la recente Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le





giare ancora una volta l'utilizzazione delle soluzioni conciliative sia all'interno⁵⁰ che all'esterno⁵¹ del processo. In tal modo, si favorirebbe una preferibile composizione condivisa tra le parti e, comunque, una soluzione più rapida che si potrebbe ottenere fin dall'inizio del processo, senza la necessità di attendere la decisione aggiudicativa che normalmente è resa mediante sentenza⁵² all'esito dello svolgimento dell'intero giudizio.

9. La revisione in senso solidaristico dell'ordinamento.

La prospettata soluzione sulle sopravvenienze contrattuali, benché occasionata dall'emergenza Covid-19, in realtà dovrebbe avviare una riforma strutturale in senso solidaristico della disciplina codicistica delle obbligazioni e dei contratti in generale⁵³. In tal senso, la declinazione del principio della buona fede, tanto sul piano dell'individuazione delle fattispecie rilevanti quanto su quello della gestione corretta dei rimedi, dovrebbe garantire l'effettività delle tutele nel rinnovato contesto post crisi.

Le iniziative convegnistiche internazionali svolte a distanza per dibattere di questi complessi temi⁵⁴, infine, rilancia una prospettiva di confronto e riforma che, come per la pandemia Covid-19, supera le barriere nazionali e vorrebbe portare a un'elaborazione di soluzioni che, muovendo da ri-

luzione extragiudiziale. Tra esse, le principali sono costituite dall'esperienza della mediazione nelle controversie civili e commerciali di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, nell'esperienza della negoziazione assistita dagli avvocati nelle controversie civili di cui all'art. 3, D.l. n.132/2014, e delle procedure ADR di consumo nei casi di cui all'art. 141, comma 6, cod. consumo.

⁵⁰ Art. 185 (Tentativo di conciliazione) e 185-bis (Proposta di conciliazione del giudice), c.p.c.

⁵¹ Per i giudizi pendenti, infatti, si prevedono espressamente sia la mediazione c.d. delegata del giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, sia il c.d. arbitrato forense di prosecuzione previsto dall'art. 1, D.l. 132/2014.

⁵² Art. 275 (*Decisione del collegio*) c.p.c.

⁵³ U. MATTEI, A. QUARTA, *Tre tipi di solidarietà. Oltre la crisi nel diritto dei contratti*, cit., p. 3 ss.; R. FRANCO, *Emergenza. Diritto delle obbligazioni. Umanità*, cit., p. 13.

⁵⁴ Tra questi, oltre al *Congreso Internacional "El Derecho en Circunstancias de Emergencia"* della *Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, dell'*Universidad Abierta Interamericana*, diretto dai prof. Alejandro Laje e Marcos M. Córdoba, che si è svolto a distanza nei giorni del 21 e 22 aprile 2020, anche quelli sulle *"Le tutele stragiudiziali dei diritti durante la pandemia Covid 19: soluzioni emergenziali o riforme strutturali?"* del 24 aprile e su *"ADR e ODR dopo la pandemia Covid 19"* del 15 e 22 maggio 2020 promossi dall'Università degli studi di Cagliari nell'ambito dei Percorsi mediterranei di mediazione per la pace diretti dal prof. Carlo Pilia (<https://www.mediatorimediterranei.com/>).

forme interne ai singoli Paesi, si sviluppi in ambiti sovranazionali e internazionali. Lo spirito solidaristico, pertanto, dovrebbe animare i percorsi condivisi di revisione normativa che realizzando rapporti più equi ed equilibrati, contribuiscano alla coesione economica e sociale interna e internazionale.

I processi partecipativi dal basso, di gestione delle sopravvenienze, sulla scorta dei richiamati principi generali di solidarietà, buona fede ed effettività, in conclusione, introducono meccanismi compositivi consensuali che contribuiscono alla democratizzazione del processo di giustizia e riforma per la pacificazione delle nostre società⁵⁵.

⁵⁵ G. Vettori, *Persona e mercato al tempo della pandemia*, cit., p. 12 s.; F. MACARIO, *Per un diritto dei contratti più solidale in epoca di "coronavirus"*, cit., p. 212; C.G. ROMERO, *La mediación y las metodologías participativas de resolución de conflictos como vía para el fortalecimiento de la democracia*, in *Anuario CEIPAZ 2019-2020*, Madrid, p. 127 ss.